

AVVISO E REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA ANNO 2026 IN FAVORE DEI MINORI CON DISABILITÀ NELLA FASCIA DI ETÀ 14-17 ANNI DI CUI ALL'ART. 29, DELLA L.R. 11/2016.

Premessa

1

I soggiorni di vacanza rappresentano un'occasione significativa per la prosecuzione e verifica del Progetto Riabilitativo personalizzato del minore predisposto dall'équipe ASL di presa in carico.

I soggiorni di cui al presente regolamento sono normati dalla Regione Lazio con DGR 19 dicembre 2024, n. 1121.

Considerato il carattere sia sanitario che socioassistenziale dei soggiorni stessi, viene stabilito che le relative spese di gestione siano ripartite, come di seguito specificato, tra Amministrazioni Comunali ed ASL.

Alle Amministrazioni Comunali sono attribuiti gli oneri alberghieri, di trasporto, assicurativi ed economici relativi agli utenti.

Alla ASL sono attribuiti gli oneri relativi al compenso per le prestazioni lavorative, spese alberghiere, di trasporto, assicurative, relative agli operatori impiegati nei soggiorni, siano essi dipendenti e/o in convenzione, appartenenti a Cooperative/Associazioni/ETS che abbiano partecipato alla gara di evidenza pubblica.

I servizi della ASL ROMA 3 che organizzano i soggiorni per minori con disabilità di cui al presente Regolamento sono:

- DSM – DP UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza già UOC TSMREE;
- Centri ex art. 26, che dovranno comunicare l'adesione o meno alla progettazione dei soggiorni di vacanza per le persone in carico presso i centri stessi indicandone i nominativi.

Finalità e tipologia dell'intervento

Nell'ambito del progetto riabilitativo individuale predisposto dai servizi sopra citati, le finalità dell'intervento sono:

- integrare gli interventi riabilitativi attuati nel corso dell'anno;
- favorire l'inclusione sociale e realizzare percorsi di autonomia personale;
- favorire la realizzazione di un periodo di vacanza in un contesto non familiare, con l'aiuto degli operatori dei servizi e degli Enti del Terzo Settore;
- acquisire nuove capacità adattative e l'integrazione psicosociale;
- dare sollievo alle famiglie.

I soggiorni possono essere svolti in diverse modalità, quali: **autogestita** (svolgimento in gruppo e in modo autonomo delle attività solitamente svolte dalle strutture alberghiere), **gita** (senza pernottamento), **fine settimana** (con un pernottamento), o **soggiorni di breve durata** (dai tre a sei giorni), **tradizionali** (otto giorni e sette notti).

Destinatari dell'intervento

Sono destinatari del servizio vacanza, disciplinato dal presente documento le persone minori con disabilità in età adolescenziale (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità), residenti nel territorio della ASL ROMA 3, in carico ai Servizi DSM – DP e Centri ex art. 26, da almeno 6 mesi.

Sono inclusi anche i minori già fruitori di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari (ex art. 26 L. 833/78 e L.R. 41/2003), nonché i minori con disagio psichico in carico alla Neuropsichiatria Infantile (NPI), da almeno 6 mesi, in possesso dell'attestazione di disabilità ex L. 104/92.

Il possesso della certificazione di riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/1992 costituisce condizione generale di priorità per l'accesso al servizio vacanza.

L'offerta, sulla base anche della disponibilità finanziaria complessiva, potrà essere, altresì, rivolta agli utenti in carico ai servizi sociosanitari privi di detta certificazione ma con altra idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario di presa in carico, in ragione sempre della rispondenza della progettualità agli obiettivi di servizio del PTRI/PA (come da circolare regionale prot. n. 115598/2025).

Per presa in carico si intende la predisposizione di un progetto socioriabilitativo elaborato durante l'anno con l'utente o il suo legale rappresentante.

Le persone in trattamento presso i Centri e/o Istituti di riabilitazione accreditati a regime residenziale e semiresidenziale potranno rivolgersi a detti Centri/Istituti per usufruire dei soggiorni riabilitativi come stabilito dalla DGR n. 1121/2024. Nel caso in cui il Centro/Istituto non si attivi per l'organizzazione del soggiorno, la ASL potrà prendere in considerazione tali richieste compatibilmente con le disponibilità e previa valutazione di pertinenza progettuale.

I. Livello di intensità assistenziale

Per la definizione del livello di intensità assistenziale si fa riferimento alle disposizioni della Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.3, e alle indicazioni dell'équipe di presa in carico, anche in relazione alla composizione del gruppo che si andrà a costituire per il soggiorno. Sia per i soggiorni di gruppo sia per quelli individuali, per determinare il livello assistenziale dei richiedenti, si utilizzeranno le scale ADL e IADL e la scheda informativa individuale.

Per i soggiorni dell'utenza DSM – DP è previsto il livello a bassa/media intensità assistenziale valutato in base al progetto terapeutico individuale formulato dall'équipe di riferimento in accordo con l'utente ed i suoi familiari.

Livelli assistenziali:

- A. Bassa intensità assistenziale: 1 operatore ogni 3 persone nelle 24 ore.
- B. Media intensità assistenziale: 1 operatore ogni 2 persone nelle 24 ore.
- C. Alta intensità assistenziale: rapporto 1 operatore per persona nelle 24 ore.
- D. Altissima intensità: rapporto 2 operatori per persona nelle 24 ore.

In casi eccezionali, in presenza di minori con disabilità gravissima che necessitino di assistenza h 24 il rapporto operatore/persona sarà di 2/1, previa valutazione della équipe valutativa sull'appropriatezza del soggiorno.

Per il soggiorno individuale è previsto di norma 1 operatore per persona nelle 24 ore.

Le strutture interessate potranno individuare modalità di raccordo, se valutato opportuno, con le

istituzioni scolastiche per la condivisione di informazioni utili alla progettazione (PEI, PDP, relazioni dei docenti di sostegno).

2. Modalità presentazione domanda

La presentazione della domanda per usufruire del soggiorno deve pervenire **entro il 15.06.2026** da parte del richiedente o chi per esso/a, corredata da documentazione in corso di validità.

La mancanza dei requisiti, l'incompleta produzione della documentazione oppure la inadeguatezza del progetto individuale, sarà motivo di esclusione.

La presentazione della domanda deve avvenire attraverso la compilazione dell'apposito Modulo allegato A (Richiesta di partecipazione al Servizio per la Vacanza per l'anno 2026 minori con disabilità in età adolescenziale 14 – 17 anni), da inviare al DSM – DP UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza già UOC TSMREE, riportando come oggetto: “Domanda Servizio per la vacanza anno 2026”, alle seguenti caselle di posta elettronica:

- tsmree.ostia@aslroma3.it (Municipio 10)
- tsmree.acilia@aslroma3.it (Municipio 10)
- tsmree.d3@aslroma3.it (Municipio 11)
- tsmree.d4@aslroma3.it (Municipio 12)
- uo.tsmreepsy@aslroma3.it (Fiumicino)

3. Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata tempestivamente e personalmente per iscritto dal richiedente al DSM - DP UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza già UOC TSMREE, al fine di poter inserire altre persone presenti in graduatoria, a parità di impegno assistenziale ed economico.

4. Persone ospiti in Centri di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78

Per i minori nei Centri di Riabilitazione ex art. 26 legge 83/78 sarà possibile la partecipazione ai soggiorni di cui al presente Regolamento organizzati dal Centro stesso.

Per quanto riguarda i minori accolti nelle strutture residenziali (ex art. 26, case-famiglia), la gestione del soggiorno deve essere prioritariamente affidata alle strutture ospitanti, con il rimborso della tariffa base individuata e con l'integrazione dei costi standard, ai sensi dell'art. 3 DGR 1121 del 19.12.2024.

5. Modalità organizzative dei soggiorni.

La UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza già UOC TSMREE al fine di valorizzare l'autodeterminazione e le scelte del minore, nella fascia di età 14 -17 anni, in stretto raccordo con il progetto riabilitativo, valuta la possibile partecipazione anche ai servizi ordinari per adolescenti

con supporto dedicato, effettuando incontri con i richiedenti, gli Enti del Terzo Settore individuati, al fine di condividere la pianificazione dei gruppi, i programmi e la scelta delle strutture ospitanti.

Nel caso in cui i competenti servizi, in sede di UVMD, valutino congrua e rispondente agli obiettivi terapeutici/riabilitativi la partecipazione del minore ai servizi vacanza ordinari, il personale dedicato dovrà essere debitamente formato e il rapporto operatore/utente essere commisurato alla condizione di disabilità.

La scelta della località, strutture e servizi di trasporto, deve essere effettuata tenendo conto di quanto disposto nella Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.4 “Strutture e luoghi di realizzazione del servizio vacanza”.

Atteso che il soggiorno si configura come servizio con prevalente componente terapeutico riabilitativa, attestata dai PAI e dai PTRI, per la promozione del benessere psicofisico della persona, nel rispetto del principio dell’equità sociale e per favorire la continuità degli interventi nel tempo realizzati, le parti convengono, limitatamente al 2026, di non prevedere una contribuzione a carico del beneficiario.

Le spese dovranno rispettare i limiti e i costi previsti dalla programmazione annuale ASL, secondo quanto stanziato da Regione e Comune.

A conclusione del soggiorno, entro 15 giorni, gli Enti del Terzo Settore, presenteranno la rendicontazione dei costi del soggiorno e una dettagliata relazione sullo svolgimento degli stessi, indicando per ogni partecipante gli obiettivi raggiunti. Tale documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione del rimborso dei costi sostenuti.

Ai fini del rispetto della tempistica prevista per la rendicontazione, i soggiorni potranno essere realizzati entro il 30 settembre dell’anno 2026.

6. Soggiorni

Per accedere ai soggiorni, va presentata dal richiedente/genitore/tutore regolare domanda di accesso (All. A). Il soggiorno sarà espletato secondo quanto previsto nella Deliberazione 19 dicembre 2024, n. 1121, punto 5.2.d per quanto riguarda le modalità organizzative e punto 8.1.d per quanto riguarda gli aspetti economici.

La domanda di partecipazione al servizio vacanza, a rilevanza sociosanitaria, dovrà essere presentata dal genitore o dal tutore legale.

La stessa dovrà contenere:

- generalità del minore e del richiedente;
- copia del verbale di disabilità ex L. 104/92 (o certificazione equivalente ex D.Lgs. 62/2024);
- unica relazione di autorizzazione in UVMD;
- dichiarazione del richiedente sulla composizione del nucleo familiare e sul fabbisogno di sollievo;
- eventuale indicazione della preferenza per una delle tipologie organizzative di cui alla DGR 168/2026.

Al progetto, concordato con il servizio di riferimento, deve attenersi l’accompagnatore che prende in carico la persona con disabilità.

L’equipe della ASL dovrà valutare l’opportunità per il minore di usufruire del soggiorno individuale e non di gruppo, nelle modalità più idonee (es. settimana, gite senza pernottamento week end

brevi).

Qualunque modifica al progetto deve essere preventivamente autorizzata dalla UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza già UOC TSMREE.

La persona al rientro dal soggiorno dovrà presentare regolare documentazione fiscale attenendosi alle istruzioni ricevute e al modello predisposto e sottoscritto, attraverso fatture intestate alla stessa, scontrini parlanti, assegni bancari o vaglia postali, con dichiarazione sottoscritta da parte dell'operatore di aver effettuato il soggiorno con il relativo foglio-firma allegato controfirmato anche dal genitore o rappresentante legale della persona, specificando la prestazione erogata.

In caso di accompagnamento da parte dei familiari, si provvederà a riconoscere le spese alberghiere, vitto e alloggio solo della persona con disabilità e con disagio psichico.

La rendicontazione delle spese dovrà essere distinta per gli operatori e i minori con disabilità e dovrà riportare le singole voci (albergo, trasporto, ecc..).

Tutta la documentazione fiscale dovrà essere prodotta in fotocopia e scansionata, e dovrà essere inviata al Servizio di riferimento, accompagnata da una dettagliata relazione sullo svolgimento del soggiorno, entro massimo 15 giorni dalla data di conclusione del soggiorno stesso. L'acquisizione della suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione del rimborso dei costi sostenuti.

L'accertamento di uno scorretto utilizzo dei fondi assegnati o lo svolgimento di attività con finalità diverse da quelle concordate comporta l'esclusione dai soggiorni individuali per gli anni successivi.

7. Monitoraggio del DSM –DP

Sarà possibile da parte del DSM – DP UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, già UOC TSMREE effettuare sopralluoghi a campione, presso le strutture alberghiere nelle località autorizzate.